



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 301 DEL 30 marzo 2006

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 30 marzo 2006 dalla **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal dott. Oliviero Drigani e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, dall'avv. Lucio Colantuoni, Componente Supplente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio:

“ “ “ N. 27

#### a) RECLAMI

**Reclamo della Soc. REGGINA** avverso la squalifica per **quattro** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Giacomo **TEDESCO** (gara Cagliari-Reggina del 26/3/06 – C.U. n. 298 del 28/3/06). **Procedura d'urgenza.**

#### Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Giacomo Tedesco, tesserato per la Soc. Reggina, la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara per il comportamento antiregolamentare tenuto al termine della gara Cagliari-Reggina del 26 marzo 2006 - consistito nell'aver rivolto, in prossimità del tunnel verso gli spogliatoi, una frase gravemente offensiva all'indirizzo del calciatore avversario Nelson Abeijon, in quanto riferita alla malattia della figlia (“*cerca di andartene, che c'hai pure una figlia malata*”) e nell'aver partecipato alla colluttazione conseguentemente verificatasi - ha proposto reclamo, con procedura d'urgenza, la Soc. Reggina chiedendo la revoca della sanzione o, in via subordinata, la sua congrua riduzione.

A sostegno del gravame la Società reclamante assume la manifesta eccessività e sproporzione della sanzione irrogata, dal momento che il Giudice Sportivo, nell'assumere il provvedimento impugnato, ha erroneamente escluso l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese

dai tesserati, nell'immediatezza dei fatti, ai collaboratori dell'Ufficio Indagini, la cui relazione è stata solo parzialmente – e non integralmente, come invece avrebbe dovuto – valutata dal Giudice Sportivo, in particolare nella parte che riguarda quanto riferito da uno dei due funzionari presenti alla gara. A ciò si aggiunga, a detta dei reclamanti, che il contenuto della relazione di detto Ufficio contrasta con le risultanze oggettive emergenti dalla lettura degli atti. Ed invero, posto che l'episodio in esame non è stato rilevato direttamente dagli ufficiali di gara, deve dunque farsi riferimento alle immagini televisive ed all'intera attività svolta dai collaboratori dell'Ufficio Indagini, impregiudicata restando (come poi meglio specificato nel corso dell'odierna udienza) la valutazione di inattendibilità concernente talune affermazioni contenute nella relazione stessa.

In particolare, le immagini televisive sono tali da smentire la ricostruzione dei fatti ivi contenuta, in quanto il Tedesco è rientrato negli spogliatoi almeno 5 minuti dopo l'uscita dal campo dei giocatori del Cagliari (mentre quelli della Reggina si erano portati sotto la curva occupata dai propri sostenitori per festeggiare la vittoria) e dunque non si è assolutamente trovato nelle condizioni per poter pronunciare le frasi provocatorie e umilianti ingiustamente attribuitegli. Ulteriore conferma della inattendibilità della relazione dell'Ufficio Indagini è desumibile dalla testimonianza resa dal calciatore del Cagliari Abeijon, il quale ha fornito una ricostruzione della dinamica dell'episodio diversa (le frasi offensive, cioè, gli sarebbero state rivolte dal Tedesco “*..durante la gara*”) – ed incompatibile – rispetto a quella elaborata dai collaboratori dell'Ufficio Indagini.

Infine, i ricorrenti rilevano come le parole attribuite al Tedesco – ammesso e non concesso che siano state effettivamente profferite – non possano considerarsi offensive al punto da legittimare l'aggressione violenta oggetto di esame e valutazione. In altri termini, il Giudice Sportivo, nella valutazione degli episodi occorsi al termine della gara Cagliari-Reggina avrebbe incongruamente applicato una sanzione minima (ammenda) alla reazione violenta ad una frase, una sanzione ridotta in caso di aggressione ed una sanzione aggravata in caso di legittima difesa.

Alla odierna riunione sono comparsi il rappresentante della Procura Federale (che ha chiesto la conferma del reclamato provvedimento disciplinare), il legale rappresentante della Soc. Reggina ed il sig. Tedesco, insieme al proprio difensore, il quale, dopo aver ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, ha insistito per l'accoglimento delle già formulate conclusioni.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e udite le parti, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali - da considerarsi fonte di prova privilegiata, comprese ovviamente tutte le relazioni dei collaboratori dell'Ufficio Indagini – nonché dalle immagini televisive ritualmente acquisite, risulta che effettivamente a fine gara, in prossimità del tunnel di uscita dal terreno di giuoco, si è scatenata una rissa che ha coinvolto, da una parte, il calciatore Tedesco (Reggina) e dall'altra i calciatori Abeijon e Langella (Cagliari). Rissa che – da quanto specificamente refertato dal collaboratore dell'Ufficio Indagini – è stata innescata da una frase gravemente offensiva rivolta dal Tedesco all'Abeijon, riferita ad una malattia da cui è affetta la figlia di quest'ultimo, a fronte della quale l'Abeijon ed il Langella hanno reagito scagliandosi contro il Tedesco. Tra il Langella ed il Tedesco, in particolare, vi è stato uno scambio di calci e pugni in rapida successione, prima che i due venissero separati.

Orbene, nella premessa che questa Commissione è oggi chiamata a giudicare esclusivamente della condotta tenuta dal Tedesco (al di fuori dunque da ogni valutazione comparativa con il trattamento sanzionatorio che ha riguardato altri calciatori coinvolti in tale episodio), emerge palese la partecipazione del reclamante al contesto di violenza che ha caratterizzato il rientro del medesimo, al termine della gara, negli spogliatoi, con specifico riferimento allo scambio

di calci e pugni avvenuto con il Langella. L'episodio, del resto, ha trovato puntuale ricostruzione dinamica nella motivazione del reclamato provvedimento, al quale pertanto può farsi integrale e confermativo riferimento.

Altrettanto è a dirsi – a giudizio di questa Commissione – rispetto alla rilevanza disciplinare della condotta ascritta al Tedesco in relazione alle frasi rivolte all'Abeijon in merito alle condizioni di salute della figlia, frasi della cui effettiva sussistenza non può davvero dubitarsi. Estremamente preciso sul punto è infatti il contenuto della relazione sottoscritta dal collaboratore dell'Ufficio Indagini, rispetto alla quale – del resto – nessuna smentita può trarsi neppure dalle dichiarazioni rese dal destinatario delle frasi stesse, in quanto – anche a voler prescindere dai profili di inutilizzabilità che il Giudice Sportivo ha già messo in evidenza nel proprio provvedimento ex art. 24, comma 2, C.G.S. – nessun concreto giovamento potrebbe da esse derivare al reclamante, avendo l'Abeijon affermato che il Tedesco, nel corso della partita così come al termine di essa, gli ha rivolto ripetute offese correlate alle condizioni di salute della figlia: agli effetti sanzionatori di cui al presente reclamo (e ribadendosi che la posizione degli altri tesserati coinvolti nella vicenda non rileva ai fini della valutazione del comportamento del Tedesco), dunque, ben poco importa il momento in cui quelle frasi siano state profferite, attesa la loro intrinseca ed innegabile riprovevolezza, senz'altro meritevole di sanzione. Sanzione che – nella sua globalità – è stata correttamente valutata dal Giudice Sportivo e che deve dunque trovare conferma in questa sede.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

### **DEFERIMENTI DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I.**

a carico:

#### **Sig. Jonathan Bachini**

#### **Il procedimento**

Con lettera del 9 gennaio 2006 il Segretario della F.I.G.C. trasmetteva a questa Commissione la nota pervenuta in pari data dall'Ufficio di coordinamento Attività Antidoping del C.O.N.I. da cui emergeva che, all'esito delle analisi effettuate sul campione biologico appartenente all'atleta Jonathan Bachini, tesserato per la Soc. Siena, prelevato al termine della gara di serie A Lazio-Siena del 4 dicembre 2005, era stata riscontrata una positività per la presenza di metabolita di cocaina (Metilecgonina) nelle urine.

Tale positività veniva accertata dal laboratorio WADA di Colonia come da analysis report pervenuto in data 6 gennaio 2006 e trasmesso in data 9 gennaio 2006 dalla Federazione Medico Sportiva all'Ufficio di Supporto agli organi di Giustizia e Garanzia per lo sport.

Preso atto di tale segnalazione la Commissione, con decisione pubblicata nel C.U. 200 del 10 gennaio 2006, sospendeva in via cautelare l'atleta da ogni attività sportiva, con decorrenza immediata.

Con successivo C.U. 267 del 3 marzo 2006 si procedeva al rinnovo della sospensione cautelare.

In data 26 gennaio 2006 l'Ufficio della Procura Antidoping ascoltava il Bachini in merito alla positività riscontrata.

L'atleta non contestava le risultanze delle analisi eseguite dal laboratorio ed ammetteva di aver consapevolmente assunto qualche giorno prima della gara una dose di cocaina acquistata da un extracomunitario nella città di Siena; il Bachini, in particolare, sosteneva di aver agito da solo, senza il coinvolgimento di terze persone, precisando di non essere un assuntore abituale di cocaina e di essere consapevole delle gravi conseguenze cui sarebbe andato incontro e preannunciando la risoluzione spontanea del contratto con il Siena.

Successivamente con nota del 10 febbraio 2006 il Segretario della F.I.G.C. trasmetteva a questa Commissione il fascicolo relativo al deferimento disposto in data 6 febbraio 2006 dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. ex art. 19.2 del Regolamento Antidoping, con cui si richiedeva l'applicazione della sanzione della squalifica a vita dell'atleta, essendo addebitabile al Bachini la "seconda violazione" per uso di sostanze vietate.

Dopo la rituale notifica del provvedimento di convocazione avanti alla Commissione, il Bachini ed i suoi difensori hanno depositato una memoria difensiva nella quale, ammessa e non contestata la materialità del fatto, si sosteneva, innanzitutto, che il Procuratore Antidoping aveva erroneamente ritenuto applicabile la sanzione di cui all'art. 19.2 anziché quella di cui all'art. 19.3. A sostegno dell'assunto, si rilevava che l'art. 19.2 prevede delle sanzioni applicabili all'uso di sostanze vietate "fatta eccezione per le sostanze specifiche di cui al successivo punto 3", tra le quali va annoverata la cocaina, con conseguenze sanzionatorie di ben minore entità.

In secondo luogo, si sosteneva che il fatto addebitato non costituiva affatto una "seconda violazione" in relazione all'oggetto del procedimento conclusosi con squalifica di cui CU 160 del 25 novembre 2004.

I due fatti storici sarebbero difformi sia perché attinenti a disposizioni regolamentari differenti (18.5.2 -ora 19.5.2- il primo e 19.3 il secondo), sia perché caratterizzati da un diverso atteggiamento dell'elemento psicologico (ipotesi colposa nella prima fattispecie, ipotesi volontaria nella seconda).

Più in generale, dovrebbe essere garantita sempre e comunque al Giudicante la possibilità di escludere l'aggravante della recidiva nell'ipotesi di due violazioni non omogenee, ossia caratterizzate da un diverso atteggiamento della volontà.

Si richiedeva, pertanto, che la Commissione infliggesse al deferito la squalifica di un anno ai sensi dell'art. 19.3; ovvero, in via subordinata, la squalifica per due anni, ex art. 19.2, dovendosi considerare il fatto addebitato come "prima violazione" in materia di uso di sostanze vietate.

Alla riunione odierna è comparso il Procuratore Antidoping il quale - richiamando le conclusioni di cui all'atto del deferimento - ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la condanna del Bachini alla sanzione della squalifica a vita.

Sono comparsi altresì i difensori, che hanno illustrato ulteriormente il contenuto della memoria difensiva, ed hanno ribadito le conclusioni ivi assunte, ed il deferito, che ha confermato le dichiarazioni rese innanzi all'Ufficio di Procura Antidoping, in particolare esprimendo il proprio rincrescimento, come uomo e come atleta, per la propria condotta.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letti gli atti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti, ritiene che la condotta del Bachini sia sanzionabile ex art. 19.2 del vigente Regolamento Antidoping.

Da un punto di vista oggettivo, la materialità del fatto addebitato è del tutto pacifica, avendo il deferito reso ampia ammissione circa al natura della sostanza assunta e le circostanze dell'assunzione.

Per quanto attiene alla qualificazione dell'addebito, la sostanza assunta (cocaina) è elencata al par. 6 del World Anti-Doping Code della W.A.D.A nella categoria delle "prohibited substances", categoria ben diversa da quella comprendente le "specified substances" (tra le quali, ad esempio, l'alcool) a cui fa riferimento l'art. 19.3, richiamato dal precedente art. 19.2, con l'espressione "Sostanze specifiche di cui alla Lista". Ne consegue l'evidente inaccogliabilità, sul punto, della tesi difensiva, sia sotto il profilo del livello sanzionatorio di base, sia sotto il profilo della recidività (rectius "seconda violazione").

In particolare, l'accertata reiterazione nell'uso della cocaina da parte del deferito non può che costituire quella "seconda violazione" sanzionata ex art.19.2, nulla rilevando, sotto tale profilo, il fatto che in occasione del primo procedimento disciplinare sia stata riconosciuta al Bachini quella "assenza di colpa o negligenza significativa" ex art. 19.5.2. Tale circostanza, infatti, determina soltanto una "riduzione" della "pena base" di cui all'art. 19.2 (non certo una eterogeneità nella fattispecie disciplinare), riduzione evidentemente non applicabile in relazione alla "seconda violazione", in considerazione delle circostanze oggettive e soggettive dell'illecito, ammesse dallo stesso Bachini (consapevole e volontaria assunzione della sostanza proibita).

La lettera e la ratio della norma rendono del tutto irrilevante, infine, ogni approfondimento circa gli effetti della sostanza assunta sulla prestazione agonistica, né consentono alla Commissione di valorizzare concretamente il pur apprezzabile comportamento tenuto dal Bachini nel corso del procedimento.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere a Jonathan Bachini la sanzione della squalifica a vita.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

---

PUBBLICATO IN MILANO IL 30 MARZO 2006

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*